

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n.

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE IN USO E RELATIVA GESTIONE DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE LO SVILUPPO DI UN PROGETTO DIDATTICO FORMATIVO CON FINALITA' SOCIALE RIVOLTO A CATEGORIE DISAGIATE.**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Oggetto del presente capitolato d'oneri è la regolamentazione dei rapporti nascenti dalla concessione in gestione, ad esclusiva cura e spese della concessionaria, dei locali attigui al bocciodromo comunale adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, il tutto ubicato in Via I. Nievo 18, Sassuolo.

La concessionaria dovrà garantire l'uso dei locali da destinare all'attività di somministrazione, da intendersi come attività di bar, ristorante e pizzeria, ai sensi della L.R. n. 14 del 26.07.2003 e ss.mm.ii., a titolo volontario e gratuito, attività aggregative, educative, ricreative, destinate anche alla collettività, ai giovani e alle scuole di ogni ordine e grado;

Tali attività dovranno prevedere:

- l'organizzazione del servizio (bar e punto ristoro) che abbia finalità sociale e che risulti punto di incontro anche per gli studenti frequentanti le limitrofe scuole e gli sportivi appartenenti alle associazioni attive nel polo sportivo di via Nievo;
- la realizzazione di laboratori, stage, attività di apprendistato e/o educative, corsi, rivolti a persone (giovani e/ adulti) in condizione di disagio, o genericamente in difficoltà, con l'obiettivo di offrire la possibilità di acquisire competenze specifiche, anche di tipo lavorativo, abilità pratico-manuali;
- favorire attività laboratori che diano risalto all'attenzione dell'individuo, nonché atteggiamenti, motivazioni e responsabilità tipiche dell'ambiente lavorativo, favorendo anche momenti di socializzazione ed aggregazione.

I locali adibiti alla somministrazione, nel rispetto delle destinazioni meglio individuate nella planimetria allegata, sono i seguenti:

bar/ristorante/pizzeria:	zona dispensa	mq. 13,05
	zona lavaggio stoviglie	mq. 3,00
	zona cucina	mq. 32,00
	servizi per il personale	mq. 4,30
	servizi per il pubblico	mq. 6,02
	sala di somministrazione	mq. 165,00
	soppalco	mq. 49,50

oltre alle aree esterne di pertinenza, con facoltà di sistemarvi sedie, tavoli ed ombrelloni nel periodo estivo.

I locali sopra descritti sono già stati dotati di arredi ed attrezzature da parte dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 2 - DURATA**

La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, eventualmente rinnovabile per uguale periodo.

### **ART. 3 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande viene considerata strumentale alla realizzazione di un progetto con finalità anche sociali mediante lo svolgimento di attività didattiche e formative che spaziano da tematiche motivazionali e di autostima, ricreative ed educative, laboratoriali legati all'alimentazione preparazione e servizio in sala, che diano l'opportunità di miglioramento dell'inclusione sociale e lavorativa di giovani e/o adulti disoccupati o in situazione disagiata.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei locali dovrà essere esercitata a seguito di segnalazione certificata di inizio attività.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie, nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente in materia, necessarie all'attività di somministrazione dovranno essere intestate al concessionario, avranno validità esclusiva per il periodo di affidamento della gestione e non possono essere trasferite e cedute data la loro natura strumentale delle attività di tipo sociale/ricreativo/aggregativo concernenti l'utilità anche sociale del progetto che verrà realizzato per la gestione e conduzione dell'esercizio.

L'affidatario si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico. Il Concessionario in particolare deve garantire:

- a)** durante tutto l'anno la gestione dell'immobile e delle pertinenze, la loro custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità e sicurezza nel rispetto di tutte le normative vigenti;
- b)** la sicurezza, secondo le normative vigenti, dei propri dipendenti, soci, collaboratori, e la dotazione dei necessari dispositivi di protezione individuali (DPI) quando necessari;
- c)** la pulizia giornaliera di tutti gli spazi interni al locale, nonché dell'area cortiliva con l'impiego di ogni mezzo atto a garantire i più elevati livelli di igiene;
- d)** l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di impianti limitatamente ad esercizio, conduzione e manutenzione, verifiche periodiche, e con la sola esclusione di quanto a carico del Comune di Sassuolo previsto al successivo art. 4;
- e)** le verifiche periodiche in materia di antincendio e la gestione del relativo libretto antincendio;
- f)** le spese relative alla tassa rifiuti;
- g)** le spese per personale e materiali di consumo;
- h)** un'ininterrotta vigilanza sulle attività, sui clienti e sugli utenti durante la permanenza degli stessi all'interno dei locali;
  - i)** l'intestazione a proprio nome delle utenze relative alla luce, telefono, all'acqua;
- l)** garantire l'apertura e la chiusura dei locali destinati alla somministrazione, nel rispetto scrupoloso degli orari stabiliti dai regolamenti e dalle autorizzazioni comunali;

Alla concessionaria compete, sotto la propria responsabilità, l'onere di assicurare il rispetto di tutte le disposizioni emanate ed emanande in materia di contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 (sanificazione dei locali, verifica Green Pass, ecc),

Il concessionario si impegna a non disporre di apparecchi ed attrezzature per il gioco comportanti vincite in denaro.

Il concessionario si impegna a mantenere i prezzi di vendita al pubblico non superiori a quelli di listino concordati dalle Associazioni di Esercenti PP.EE e comunque non superiori ai prezzi medi praticati per gli stessi generi in esercizi similari della zona.

#### **ART. 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SASSUOLO**

Sono a carico del Comune di Sassuolo la manutenzione straordinaria delle strutture ed ogni altro onere derivante dal fatto di essere proprietario dei locali incluso il diritto di rivalersi per danni dovuti a incuria o ad uso non corretto del locale e delle attrezzature da parte dell'aggiudicatario.

#### **ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI**

La consegna della struttura e dei beni mobili in essa contenuti sarà preceduta da apposito sopralluogo in contraddittorio con il Comune di Sassuolo. L'inventario, la ricognizione e l'esatta consistenza dei beni e del loro stato saranno accertati con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Alla scadenza della concessione si dovranno restituire locali e impianti, con i relativi arredi, nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, comprese le eventuali opere di miglioria e modifiche eventualmente apportate con il consenso del Comune di Sassuolo, e fatto salvo il normale logorio d'uso. Eventuali danni arrecati a impianti, locali e attrezzature, rimarranno a carico del concessionario.

#### **ART. 6 - INTERVENTI SU STRUTTURE ED IMPIANTI**

Non sono consentiti interventi di alcun genere che comportino la modifica strutturale dei beni immobili, ad eccezione degli interventi di carattere manutentivo ordinario, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Sassuolo su specifica richiesta redatta dal concessionario.

#### **ART. 7 – SUBCONCESSIONE**

Il concessionario non può cedere ad altri l'esecuzione delle prestazioni formanti oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato, ad eccezione dei servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, delle aree di pertinenza, delle attrezzature e del trattamento delle acque, fatta comunque salva l'approvazione dell'ente concedente.

#### **ART. 8- RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E COPERTURE ASSICURATIVE**

Per la gestione delle attività di cui al presente capitolato, il concessionario potrà avvalersi delle prestazioni di personale, familiari o dipendenti, comunque idoneo e qualificato, sostenendo i relativi oneri e nel rispetto delle norme di legge, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità direttamente o mediamente connessa a tale avvalimento. Il concessionario dovrà assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione.

Il Comune di Sassuolo resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose o animali che dovessero verificarsi durante le attività espletate dal concessionario. Il Comune di Sassuolo assume unicamente i rischi di responsabilità civile derivati dalla sua qualità di proprietario di immobili di sua proprietà. Il concessionario assume tutti i rischi di responsabilità civile verso i terzi e gli utilizzatori delle strutture. Il concessionario risponderà direttamente dei danni provocati da altri soggetti che siano comunque dallo stesso coinvolti nella gestione dell'impianto concesso. Il concessionario terrà in ogni caso indenne il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni provocati dai suddetti

soggetti. Il concessionario esonera quindi espressamente il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione. Il concessionario è costituito custode degli ambienti ed è responsabile di ogni danno che dovesse verificarsi nella conduzione dell'immobile oggetto del presente contratto verso se stesso, suoi dipendenti o terzi; tali rischi dovranno essere coperti da adeguate polizze assicurative.

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli arredi e agli impianti dei locali oggetto della concessione. Ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione del locale nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti viene assunta per intero ed esclusivamente dal concessionario sollevandone completamente il Comune di Sassuolo.

Il concessionario dovrà inoltre garantire una congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'attività di cui al presente capitolato relativamente a:

- Responsabilità Civile verso Terzi (in seguito denominata Rct) con massimali non inferiori a € 3.000.000,00 (tre milioni di euro), per sinistro, € 3.000.000,00 (tre milioni di euro) per persona, € 3.000.000,00 (tre milioni di euro), per cose e animali;
- copertura della Rct per i rischi derivanti dalla conduzione dei locali concessi in concessione, nonché dalla proprietà e/o utilizzo di arredi, attrezzature e in genere dei beni posti nell'ambito dei locali anzidetti;
- estensione della garanzia alla Rct personale derivante alle persone dipendenti e non, della cui opera la concessionaria si avvale;
- estensione della garanzia alla Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.c.o.) ove la concessionaria ne abbia, con massimali (Responsabilità Civile Prestatori d'Opera), qualora vi sia la presenza di prestatori d'opera subordinati con massimali non inferiori a € 3.000.000,00, (tre milioni di euro) per sinistro, ed € 2.000.000.000 (due milioni di euro) per prestatore d'opera,
- specifica estensione alla Responsabilità Civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere;
- in caso di danni ai beni di proprietà della concessionaria, la stessa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sassuolo e dei suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, impegnandosi a far inserire apposita clausola di rinuncia alla rivalsa negli eventuali contratti di assicurazione che avesse a stipulare per tali beni;
- rischio locativo a copertura dei danni che, per responsabilità della concessionaria possono essere arrecati e ai locali adibiti alla somministrazione stimati a tale scopo in € 350.000,00;
- a garantire una congrua copertura assicurativa relativa agli arredi e alle attrezzature dei locali adibiti alla somministrazione per un valore complessivo pari ad € 50.000,00, l'eventuale danno deve essere liquidato al Comune di Sassuolo;

Le coperture assicurative stipulate dalla concessionaria dovranno essere mantenute in essere fino al termine della concessione e di sue eventuali proroghe.

L'Amministrazione Comunale sarà, in ogni caso, tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative.

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la concessionaria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Il Comune di Sassuolo resta in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità di seguito elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo relativa a:

- a) danni diretti o indiretti che potessero provenire a terzi o all'immobile da fatti, omissioni o colpa di terzi in genere, obbligando il beneficiario a rispondere di tutti i deterioramenti o danni prodotti per sua colpa o di terzi all'immobile oggetto della presente concessione;
- b) eventuali furti all'interno dei locali assegnati;
- c) eventuali danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante le attività espletate o comunque consentite dalla concessionaria all'interno dei locali;
- d) danni a persone o cose in dipendenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni ed impianti di sicurezza, alle vie di esodo, degli obblighi di manutenzione dei beni e degli impianti, del mancato rispetto del controllo sull'accesso delle persone e sulla verifica dello stato di affollamento dei locali.

Il Comune di Sassuolo rimarrà estraneo all'attività e ai rapporti giuridici e/o di fatto posti in essere a qualunque titolo dalla concessionaria, la quale solleva il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, nonché da ogni pretesa e/o azione al riguardo che derivino in qualsiasi momento e modo dall'esercizio della conduzione. La concessionaria è obbligata a rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno, anche colposo, che per fatto proprio o di suoi collaboratori e dipendenti, dovesse derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi, nonché a tenere estraneo il Comune concedente in tutti i rapporti con i terzi fornitori o utenti e a qualsiasi fatto da cui possa derivare responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'attività svolta all'interno dei locali.

La concessionaria, inoltre, si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a produrre le quietanze relative ad ogni polizza, a comprova dell'avvenuto pagamento annuale del premio.

#### **ART. 9 – PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA**

Durante tutto il periodo di validità della concessione, la concessionaria è tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprie attrezzature e arredi, al fine di garantirne la costante funzionalità. A carico del concessionario sono previsti, oltre alle ordinarie operazioni di pulizia dei locali e degli spazi esterni, anche gli interventi di sanificazione imposti dalle vigenti misure di prevenzione della diffusione e contagio da Covid-19.

La concessionaria è tenuta, altresì, a segnalare prontamente al Comune di Sassuolo ogni necessità di interventi di manutenzione straordinaria, affinché possano essere attivati i necessari interventi, ad eccezione di quelli imputabili a cattivo uso o a cattiva manutenzione ordinaria.

In particolare, la concessionaria ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune di Sassuolo ogni anomalia, danno o malfunzionamento di impianti riscontrato nel normale uso degli stessi, che necessitino di intervento di manutenzione straordinaria, provvedendo, immediatamente, in caso di pericolo per la pubblica incolumità, ad impedire l'accesso delle persone nella zona interessata.

La concessionaria non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività in dipendenza dell'esecuzione dei lavori medesimi. I tempi e le modalità di intervento dovranno essere concordati con la concessionaria, compatibilmente con la natura e tipologia dei lavori, possibilmente, nel rispetto della programmazione annuale dell'attività della medesima., fermo restando che l'impianto resterà chiuso solo per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di agibilità.

Prima della cessazione del rapporto, a qualunque titolo, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere alla nomina di un collaudatore, quale consulente tecnico di parte allo scopo di verificare le condizioni di efficienza degli impianti, dei locali, al fine di accertare che il tutto venga riconsegnato nello stato d'uso e di efficienza in cui si trovava all'atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'usura.

#### **ART. 10 - FACOLTA' DELLA CONCESSIONARIA**

La parte concessionaria destinerà prioritariamente l'impianto avuto in concessione allo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato d'oneri in considerazione della tipologia dello stesso, come meglio precisato agli articoli precedenti ma, in subordine, potrà autorizzarne l'utilizzo, per la realizzazione a sua completa e totale responsabilità di iniziative sportive e non sportive di interesse pubblico quali: attività musicali, culturali, ricreative, sindacali, politiche, purché compatibili con un normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi.

#### **ART.11 - CONTROLLO**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il Comune di Sassuolo si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

#### **ART. 12 - FACOLTÀ DEL COMUNE**

Il Comune di Sassuolo ha la facoltà di disporre la sospensione dell'attività qualora si rendano necessari lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. Il Comune di Sassuolo ha altresì la facoltà di ispezionare i locali assegnati in qualunque momento a mezzo del proprio personale tecnico al fine di accertare che la gestione sia condotta regolarmente secondo le condizioni precisate nel presente disciplinare; in caso di inadempimenti di obblighi previsti dallo stesso si procederà alla contestazione assegnando al concessionario un congruo periodo di tempo per le contro-deduzioni alle quali potrà seguire diffida a ripristinare le condizioni previste.

#### **ART. 13 – PERSONALE**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere svolta da personale impiegato osservando tutti gli obblighi in materia di rapporto di lavoro, retribuzione, contribuzione previdenziale e assicurativa, infortunistica ed ogni altro adempimento ed obbligo inerente il rapporto di lavoro derivante da leggi e contratti, sollevando il Comune di Sassuolo da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale impiegato deve essere in numero adeguato ai servizi da prestare ed in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge.

#### **ART. 14 - CANONE A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'USO DELLE STRUTTURE**

La concessionaria si obbliga a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone per l'uso dell'impianto pari ad € 2.400,00 annui, oltre I.V.A. in misura di legge, in un'unica soluzione da versare entro il 31 gennaio.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento della rata del suddetto canone l'Amministrazione Comunale si rivarrà sul deposito cauzionale di cui all'art. 21, fatta salva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, a norma dell'art.19.

#### **ART. 15 - MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI**

La concessionaria potrà eseguire, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, opere e/o interventi di miglioria che eccedono l'ordinaria manutenzione e gli interventi volti a garantire la buona conservazione degli arredi e/o degli impianti, purché non comportino modifiche alla destinazione d'uso.

Tutti gli interventi di miglioria di cui sopra accederanno gratuitamente alla proprietà del Comune di Sassuolo al termine della concessione.

#### **ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONI**

E' vietata la cessione della gestione dei servizi oggetto del presente capitolato d'oneri.

#### **ART. 17 - PUBBLICITA'**

La concessionaria ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno degli impianti per il periodo di validità della presente concessione.

La concessionaria ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro degli impianti sportivi. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla normativa in vigore.

Gli oneri conseguenti a quanto previsto nel presente articolo sono a carico della concessionaria.

Nessuna responsabilità farà carico all'Amministrazione Comunale per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.

#### **ART. 18 - REVOCA**

La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, qualora gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse, determinate da parte del Comune di Sassuolo proprietario, rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto.

#### **ART. 19 - DECADENZA**

La concessione potrà essere dichiarata decaduta dall'Amministrazione Comunale, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza indennizzo, con decisione motivata, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività da parte della concessionaria;

b) gravi violazioni di legge o degli obblighi assunti con il contratto, dopo che, salvo il caso di recidiva, la concessionaria all'uopo diffidata dall'Amministrazione Comunale non abbia ripristinato, nel termine assegnato, le condizioni previste nel contratto stesso.

Nella fattispecie di cui alla lettera b), la pronuncia di decadenza dovrà essere preceduta dalla contestazione alla concessionaria, la quale avrà la facoltà di produrre deduzioni e giustificazioni, nel termine che sarà assegnato con la comunicazione di contestazione.

Relativamente al servizio di somministrazione, oltre a quanto previsto ai commi precedenti, costituisce motivo di decadenza, la decadenza o revoca dell'autorizzazione come previsto dalla L.R. n. 14/2003.

Nel caso di decadenza dalla concessione nessun indennizzo competerà alla concessionaria.

Nei casi di cui ai precedenti commi, l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciata alla concessionaria decadrà automaticamente e senza pretesa alcuna.

In relazione alle norme riguardanti l'avviamento commerciale degli esercizi, nessuna pretesa potrà accampare a tale titolo il gestore, al termine della concessione, né nei confronti del Comune di Sassuolo, né nei confronti dell'eventuale successiva concessionaria.

#### **ART. 20 - PENALI**

Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato alla concessionaria entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel presente atto l'Amministrazione Comunale, previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, provvederà d'ufficio, con addebito delle spese alla concessionaria rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale di cui all'art. 21.

Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, nel caso di violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti nel presente atto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare una penale, il cui ammontare verrà fissato entro il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità del fatto ed all'eventuale ripetersi degli inadempimenti. Il provvedimento motivato di applicazione della penale è notificato alla

concessionaria in via amministrativa, restando, quindi, escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.  
In caso di mancato pagamento della penale, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale di cui all'art. 21.

#### **ART. 21 – CAUZIONE**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza all'uso, la concessionaria, all'atto della stipula della concessione, presterà cauzione definitiva per complessivi €. 2.500,00 in uno dei seguenti modi:

- a. mediante versamento della somma di denaro presso Unicredit Banca, agenzia di Sassuolo Via Radici in Piano, codice IBAN IT 76 D 02008 67019000000504110, riportando l'indicazione della causale;
- b. fidejussione bancaria;
- c. fidejussione assicurativa

Nel caso la cauzione venga presentata in una delle forme di cui ai precedenti punti b) e c) dovrà contenere le seguenti condizioni: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto aggiudicatore.

Ogni qualvolta il Comune di Sassuolo si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la concessionaria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Si provvederà allo svincolo della cauzione entro mesi 6 (sei) dalla risoluzione del rapporto contrattuale ad accertato adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio.

#### **ART. 22- SPESE**

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione, se dovuta, della concessione sono a carico della concessionaria.

#### **ART. 23 – NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia concessoria e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo dell'istruttoria e i conseguenti adempimenti procedurali; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere. I dati non saranno comunicati nè diffusi ad altri, saranno conservati per il periodo necessario e saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (regolamento europeo n.679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 dove applicabile). Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione dati, diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web del Comune di Sassuolo all'indirizzo <https://www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy>.

#### **ART. 25 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per la esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è competente il Foro di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL DIRETTORE 1° SETTORE  
Dott.ssa Giuseppina Mazzeola

LA CONCESSIONARIA

---

---